

CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 10 LUGLIO 2020

OGGETTO: Approvazione documento unico di programmazione e Bilancio di Previsione 2020/2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 31.07.2020;

CONSIDERATO che l'Ente non ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 entro la data del 31 dicembre 2019, secondo quanto disposto dall'art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e quindi si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2020;

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- il successivo articolo 162, comma 1 in forza del quale "Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Richiamato inoltre l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: Articolo 170 Documento unico di programmazione: 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione;

Dato atto che la sezione operativa del DUP prevede l'analitica programmazione delle entrate e delle spese, che devono essere coerenti ed armonizzate con la struttura del bilancio che si andrà ad approvare;

Ritenuto pertanto opportuno e non incoerente con la normativa vigente che il DUP sia presentato all'Assemblea Consortile contestualmente alla proposta di approvazione del bilancio di previsione per l'approvazione, al fine di rendere contestuali i termini di approvazione dei due documenti di programmazione e così favorire un'organica pianificazione delle attività consortili, in attesa peraltro dell'approvazione del nuovo Regolamento di contabilità;

Visto inoltre l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale "Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale";

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti "adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria";

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 12/2019 del 29.07.2019, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022. Presa d'atto";

Richiamata la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 04/2020 del 03/02/2020 recante: Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007, Programma triennale del fabbisogno del personale e ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 (Art. 170 comma 1 D.Lgs. N. 267/2000), dichiarata immediatamente eseguibile;

Rilevato che l'Ente non ha in proprietà alcun bene immobile e non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà;

Visto lo Schema di Bilancio di Previsione 2020/2022 (di competenza per l'intero triennio e di cassa per il primo esercizio), corredato dagli allegati previsti dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 267/00;

Dato atto che l'Ente:

- non riceve Contributi e/o Trasferimenti da Organismi Comunitari;
- non svolge funzioni delegate dalla Regione;
- non ha contratto mutui in ammortamento e non prevede alcuna contrazione nel triennio;
- non svolge alcun servizio a domanda individuale;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Letto il Programma per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007 (come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008) agli atti dell'Ente;

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- e) all'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Visto il prospetto con il quale sono stati:

- individuati i limiti di spesa per l'anno 2020;
- rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2020 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

Richiamata la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 12/2020 del 18/06/2020 con oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011"; dando quindi atto che il Bilancio Previsionale 2020/2022 comprende le risultanze contabili della sopra menzionata deliberazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri preventivi favorevoli di regolarità tecnico/amministrativa e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. da parte del Segretario/Responsabile del servizio finanziario del C.B.R.A. ed allegati al presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Revisore dei Conti;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Consortile;
- il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020/2022 nel documento finale conservato agli atti e risultante dalla deliberazione della Consiglio d'Amministrazione n. 07/2020 del 03.02.2020 dichiarata immediatamente eseguibile e integrato nei dati contabili a seguito dell'approvazione del riaccertamento dei residui come da Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 12/2020 del 18.06.2020;

- 2. di dare atto che il predetto atto contiene i programmi, gli obiettivi e le dotazioni finanziarie da assegnare a ciascun responsabile di servizio anno 2020 nonché la definizione del sistema di misurazione e valutazione delle performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009;
- 3. di dare atto che l'Ente:
 - a. non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà;
 - b. non ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2020 (art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016);
- 4. di approvare il Programma per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007 (come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008) conservato agli atti dell'Ente;
- 5. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (e tutti i suoi allegati) redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, i cui equilibri finali risultano nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della medesima, dando atto che il Bilancio Previsionale 2020/2022 comprende le risultanze contabili di cui alla deliberazione della Consiglio d'Amministrazione n. 12/2020;
- 6. di dare atto che il bilancio di previsione 2020/2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015 e garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7. di rideterminare, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative; relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività esclusiva di formazione; manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi come risultano dal prospetto conservato agli atti dell'Ente;
- 8. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9. di disporre la pubblicazione del D.U.P. 2020/2022 e del Bilancio di previsione 2020/202 sul sito internet dell'Ente Amministrazione trasparente, Sezione bilanci precisando che i dati relativi al bilancio di previsione saranno pubblicati in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere Richiamato l'art. 134, c. 4 D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
